ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 settembre 2016.

Modifiche al regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella Riserva naturale Pino d'Aleppo (ex Pineta di Vittoria).

L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981 - Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981 che detta norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Visto il D.A. n. 536 dell'8 giugno 1990 di reistituzione della Riserva naturale Pino d'Aleppo (ex Pineta di Vittoria);

Vista la nota dell'Ente gestore della Riserva Pino d'Aleppo, Provincia regionale di Ragusa, prot. n. 35869 del 25 settembre 2013, con la quale si chiedono all'ARTA direttive su un'istanza della ditta ILPAV S.p.A. di autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. n. 156/06, per un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R3 ed R13), in variante allo strumento urbanistico, ricadente nel comune di Vittoria in zona B della RNO Pino d'Aleppo;

Vista la nota istruttoria UO2.3 n. 51703 del 29 luglio 2016, inviata al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN), redatta a seguito delle indicazioni ricevute dal CRPPN, nella quale si percorre un excursus della vicenda richiamando l'istruttoria della UO 4.1 n. 40002 del 24 settembre 2013 (e successive integrazioni) in cui si descrive l'attività della ditta ILPAV S.p.A. e si rileva la necessità della ditta di ottenere l'autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. n. 156/06, per un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi ricadente nel comune di Vittoria in zona B della RNO Pino d'Aleppo;

Considerato che con tale istruttoria si è chiesto al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di fornire specifiche indicazioni poiché, come dichiarato dall'Ente gestore della riserva in Conferenza di servizi presso il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti tenutasi il 19 settembre 2013, per il rilascio del richiesto nulla-osta era necessario che l'ARTA emettesse specifiche direttive al fine di consentire la prosecuzione delle attività anche se in contrasto con il regolamento della riserva;

Considerato che, per le finalità di cui al punto precedente, occorre intervenire sulle norme contenute nell'allegato del citato D.A. n. 536 dell'8 giugno 1990, recante le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alle attività non compatibili con le finalità della riserva, fermo restando che occorre garantire comunque un elevato livello di protezione ambientale, e fatti salvi i vincoli derivanti dalla vigente normativa di settore;

Considerato che il CRPPN nella seduta del 29 luglio 2016 ha preso atto che le attività in oggetto non sono assoggettabili a Valutazione di impatto ambientale e a Valutazione di incidenza ambientale, come rilevato nella nota del servizio 1 "VIA - VAS" del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 30297 del 5 luglio 2013, e pertanto le attività di lavorazione dell'opificio non apportano nocumento alle finalità del SIC e della Riserva naturale Pino d'Aleppo;

Considerato che il CRPPN nella seduta del 29 luglio 2016 ha espresso parere favorevole alla modifica del regolamento della Riserva naturale Pino d'Aleppo allegato al citato D.A. n. 536 dell'8 giugno 1990, recante modalità d'uso e l'elenco dei divieti, con i seguenti emendamenti:

1) al comma 4 dell'art. 6 del Regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella Riserva naturale Pino d'Aleppo (ex Pineta di Vittoria), che recita "È ammessa deroga al divieto di cui alla lettera f), limitatamente ai prelievi di acqua necessari per l'irrigazione dei terreni del fondovalle e dei pendii collinari", è aggiunto "nonché di quelli necessari alla prosecuzione delle attività anche industriali purché preesistenti all'istituzione della riserva, su nulla osta dell'ente gestore";

2) dopo l'ultimo comma dell'art. 6 del sopracitato regolamento è aggiunto il seguente comma: "L'Ente gestore è autorizzato a rilasciare i nulla osta necessari nell'ambito del procedimento di autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. n. 156/06 per un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi della ditta ILPAV S.p.A., in deroga al divieto generale che vieta l'esercizio di attività industriali nella RNO, nel presupposto che trattasi di attività preesistente all'atto della RNO medesima";

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla modifica del testo del regolamento della riserva, in conformità con le indicazioni metodologiche fornite in merito dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

Decreta:

Articolo unico

1. Il regolamento della Riserva naturale Pino d'Aleppo, istituita con D.A. n. 536 dell'8 giugno 1990, recante modalità d'uso e l'elenco dei divieti, è modificato con i seguenti emendamenti:

– al comma 4 dell'art. 6 del regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella Riserva naturale Pino d'Aleppo (ex Pineta di Vittoria), che recita "È ammessa deroga al divieto di cui alla lettera f), limitatamente ai prelievi di acqua necessari per l'irrigazione dei terreni del fondovalle e dei pendii collinari", è aggiunto "nonché di quelli necessari alla prosecuzione delle attività anche industriali purché preesistenti alla istituzione della riserva, su nulla osta dell'ente gestore";

– dopo l'ultimo comma dell'art. 6 del sopracitato regolamento è aggiunto il seguente comma: "L'Ente gestore è autorizzato a rilasciare i nulla osta necessari nell'ambito del procedimento di autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. n. 156/06, per un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi della ditta ILPAV S.p.A., in deroga al divieto generale che vieta l'esercizio di attività industriali nella RNO, nel presupposto che trattasi di attività preesistente all'atto della RNO medesima".

2. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Palermo, 13 settembre 2016.

CROCE

(2016.38.2229)007

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE I - SITO UFFICIALE
Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione